



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/590 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)] ..... 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/591 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Melgaço (IGP)] ..... 3
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/592 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (DOP)] ..... 4
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/593 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Reblochon/Reblochon de Savoie (AOP)] ..... 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/594 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (IGP)] ..... 6
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale <sup>(1)</sup> ..... 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche ..... 21

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/597 della Commissione, del 15 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	23
--	----

#### DECISIONI

★ <b>Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale .....</b>	<b>25</b>
★ <b>Decisione (PESC) 2015/599 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente .....</b>	<b>29</b>

#### ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ <b>Decisione n. 1/2015 del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, del 10 marzo 2015, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2015/600]</b>	<b>34</b>
--	-----------

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/590 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2015

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Chouriça de carne de Melgaço» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Chouriça de carne de Melgaço» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Chouriça de carne de Melgaço» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 423 del 26.11.2014, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/591 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 2015****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Melgaço (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Presunto de Melgaço» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Presunto de Melgaço» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Presunto de Melgaço» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 423 del 26.11.2014, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/592 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Presunto de Barrancos», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Presunto de Barrancos»/«Paleta de Barrancos» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015

*Per la Commissione,*  
*a nome del presidente*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU C 432 del 2.12.2014, pag. 16.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/593 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Reblochon/Reblochon de Savoie (AOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Reblochon»/«Reblochon de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015

*Per la Commissione,*  
*a nome del presidente*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione, del 14 maggio 2003, che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (GUL 120 del 15.5.2003, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU C 387 dell'1.11.2014, pag. 17.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/594 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes» registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015

*Per la Commissione,*  
*a nome del presidente*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 275 del 18.10.2001, pag. 9).

<sup>(3)</sup> GU C 444 del 12.12.2014, pag. 25.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/595 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 2015****relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale delle probabilità si può calcolare che l'esame di 654 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in quantità superiori a tale limite <sup>(4)</sup>. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiale dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (*Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed*) sono pubblicati sul sito web della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Qualora la definizione di residui di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.
- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — *Standard Sample Description*) <sup>(6)</sup>, <sup>(7)</sup> per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 44).

<sup>(4)</sup> Codex Alimentarius, *Pesticide Residues in Food*, Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; vol. 2, pag. 372.

<sup>(5)</sup> Documento n. SANCO/12571/2013 [http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_protection\\_products/guidance\\_documents/docs/qualcontrol\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf) nella versione più recente.

<sup>(6)</sup> *Standard Sample Description* per prodotti alimentari e mangimi (*EFSA Journal* 2010; 8(1): 1457).

<sup>(7)</sup> Utilizzo della *Standard Sample Description* dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (*EFSA Journal* 2014; 12(1): 3545).

- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione <sup>(2)</sup> e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2015.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

#### *Articolo 2*

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2016, 2017 e 2018 rispettivamente entro il 31 agosto 2017, 2018 e 2019. Tali risultati sono comunicati conformemente alla *Standard Sample Description* (SSD).

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

*Articolo 4*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2015.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

## PARTE A

**Prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2016, 2017 e 2018**

2016	2017	2018
(c)	(a)	(b)
Mele <sup>(1)</sup>	Fagioli con baccello (freschi o congelati) <sup>(1)</sup>	Melanzane <sup>(1)</sup>
Cavoli cappucci <sup>(1)</sup>	Carote <sup>(1)</sup>	Banane <sup>(1)</sup>
Porri <sup>(1)</sup>	Cetrioli <sup>(1)</sup>	Broccoli <sup>(1)</sup>
Lattuga <sup>(1)</sup>	Arance <sup>(1)</sup>	Uve da tavola <sup>(1)</sup>
Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili <sup>(1)</sup>	Mandarini <sup>(1)</sup>	Succo d'arancia
Chicchi di segala <sup>(2)</sup>	Pere <sup>(1)</sup>	Piselli senza baccello (freschi o congelati) <sup>(1)</sup>
Fragole <sup>(1)</sup>	Patate <sup>(1)</sup>	Peperoni (dolci) <sup>(1)</sup>
Pomodori <sup>(1)</sup>	Grani di riso	Chicchi di frumento <sup>(2)</sup>
Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale)	Spinaci <sup>(1)</sup>	Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale)

<sup>(1)</sup> Dovrebbero essere analizzati prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

<sup>(2)</sup> In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di frumento o di segala, è possibile analizzare la farina di frumento o di segala, purché sia indicato un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici per la farina di frumento o di segala, può essere applicato un fattore standard pari a 1.

## PARTE B

**Prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento nel 2016, 2017 e 2018**

2016	2017	2018
(e)	(f)	(d)
Latte vaccino	Grasso di pollame	Burro
Grasso di suini	Fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame)	Uova di gallina

## PARTE C

**Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale**

	2016	2017	2018	Osservazioni
2-Fenilfenolo	(c)	(a)	(b)	
Abamectina	(c)	(a)	(b)	
Acefato	(c)	(a)	(b)	
Acetamiprid	(c)	(a)	(b)	
Acrinatrìn	(c)	(a)	(b)	
Aldicarb	(c)	(a)	(b)	
Aldrin e dieldrin	(c)	(a)	(b)	
Azinfos-metile	(c)	(a)	(b)	
Azossistrobina	(c)	(a)	(b)	
Bifenil	(c)	(a)	(b)	
Bifentrin	(c)	(a)	(b)	
Bitertanolo	(c)	(a)	(b)	
Boscalid	(c)	(a)	(b)	
Bromopropilato	(c)	(a)	(b)	
Bupirimato	(c)	(a)	(b)	
Buprofezin	(c)	(a)	(b)	
Captano	(c)	(a)	(b)	
Carbaril	(c)	(a)	(b)	
Carbendazim e benomil	(c)	(a)	(b)	
Carbofuran	(c)	(a)	(b)	
Ciflutrin	(c)	(a)	(b)	
Cimoxanil	(c)	(a)	(b)	
Cipermetrina	(c)	(a)	(b)	
Ciproconazolo	(c)	(a)	(b)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Ciprodinil	(c)	(a)	(b)	
Clofentezina	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Clorantraniliprole	(c)	(a)	(b)	
Clorfenapir	(c)	(a)	(b)	
Cloromequat	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su chicchi di segala, pomodori e vino; nel 2017 su carote, pere e grani di riso; nel 2018 su melanzane, uve da tavola e chicchi di frumento
Clorotalonil	(c)	(a)	(b)	
Clorpirifos	(c)	(a)	(b)	
Clorpirifos metile	(c)	(a)	(b)	
Clorprofam	(c)	(a)	(b)	
Clotianidin	(c)	(a)	(b)	Cfr. anche tiametoxam
Deltametrina	(c)	(a)	(b)	
Diazinone	(c)	(a)	(b)	
Dicloran	(c)	(a)	(b)	
Diclorvos	(c)	(a)	(b)	
Dicofol	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Dietofencarb	(c)	(a)	(b)	
Difenilammina	(c)	(a)	(b)	
Difenoconazolo	(c)	(a)	(b)	
Diflubenzurone	(c)	(a)	(b)	
Dimetoato	(c)	(a)	(b)	
Dimetomorf	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Diniconazolo	(c)	(a)	(b)	
Ditianon	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su mele e pesche; nel 2017 su pere e grani di riso; nel 2018 su uve da tavola
Ditiocarbammati	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto broccoli, cavoli cappucci, succo d'arancia e olio di oliva
Dodina	(c)	(a)	(b)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Endosulfan	(c)	(a)	(b)	
EPN	(c)	(a)	(b)	
Epossiconazolo	(c)	(a)	(b)	
Esaconazolo	(c)	(a)	(b)	
Etefon	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su mele, chicchi di segala, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e grani di riso; nel 2018 su succo d'arancia, peperoni dolci, chicchi di frumento e uve da tavola
Etion	(c)	(a)	(b)	
Etirimol	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Etofenprox	(c)	(a)	(b)	
Exitiazox	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Famoxadone	(c)	(a)	(b)	
Fenamidone	(c)	(a)	(b)	
Fenamifos	(c)	(a)	(b)	
Fenarimol	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Fenazaquin	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Fenbuconazolo	(c)	(a)	(b)	
Fenbutatin ossido	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su mele, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e pere; nel 2018 su melanzane, peperoni dolci e uve da tavola
Fenexamid	(c)	(a)	(b)	
Fenitrothion	(c)	(a)	(b)	
Fenoxicarb	(c)	(a)	(b)	
Fenpirossimato	(c)	(a)	(b)	
Fenpropatrin	(c)	(a)	(b)	
Fenpropidin	(c)	(a)	(b)	
Fenpropimorf	(c)	(a)	(b)	
Fention	(c)	(a)	(b)	
Fenvalerato	(c)	(a)	(b)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Fipronil	(c)	(a)	(b)	
Fludioxonil	(c)	(a)	(b)	
Flufenoxuron	(c)	(a)	(b)	
Fluopyram	(c)	(a)	(b)	
Fluquinconazolo	(c)	(a)	(b)	
Flusilazolo	(c)	(a)	(b)	
Flutriafol	(c)	(a)	(b)	
Folpet	(c)	(a)	(b)	
Formentanato	(c)	(a)	(b)	
Fosmet	(c)	(a)	(b)	
Fostiazato	(c)	(a)	(b)	
Glifosato	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su chicchi di segala; nel 2017 su grani di riso; nel 2018 su chicchi di frumento
Imazalil	(c)	(a)	(b)	
Imidacloprid	(c)	(a)	(b)	
Indoxacarb	(c)	(a)	(b)	
Ione bromuro	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su lattuga e pomodori; nel 2017 su grani di riso; nel 2018 su peperoni dolci
Iprodione	(c)	(a)	(b)	
Iprovalicarb	(c)	(a)	(b)	
Isocarbofos	(c)	(a)	(b)	
Isoprotiolano		(a)		Da analizzare nel 2017 solo su grani di riso. Non riguarda i prodotti da analizzare nel 2016 e nel 2018
Kresoxim-metile	(c)	(a)	(b)	
Lambda-cialotrina	(c)	(a)	(b)	
Linuron	(c)	(a)	(b)	
Lufenurone	(c)	(a)	(b)	
Malation	(c)	(a)	(b)	
Mandipropamide	(c)	(a)	(b)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Mepanipirim	(c)	(a)	(b)	
Mepiquat	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su chicchi di segala e pomodori; nel 2017 su pere e grani di riso; nel 2018 su chicchi di frumento
Metalaxil e metalaxil-M	(c)	(a)	(b)	
Metamidofos	(c)	(a)	(b)	
Metidation	(c)	(a)	(b)	
Metiocarb	(c)	(a)	(b)	
Metomil e tiodicarb	(c)	(a)	(b)	
Metossifenozide	(c)	(a)	(b)	
Miclobutanil	(c)	(a)	(b)	
Monocrotofos	(c)	(a)	(b)	
Ossidemeton-metile	(c)	(a)	(b)	
Oxadixil	(c)	(a)	(b)	
Oxamil	(c)	(a)	(b)	
Paclobutrazolo	(c)	(a)	(b)	
Paration	(c)	(a)	(b)	
Paration metile	(c)	(a)	(b)	
Pencicuron	(c)	(a)	(b)	
Penconazolo	(c)	(a)	(b)	
Pendimetalin	(c)	(a)	(b)	
Permetrina	(c)	(a)	(b)	
Pimetrozina	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su cavoli cappucci, lattuga, fragole e pomodori; nel 2017 su cetrioli; nel 2018 su melanzane e peperoni dolci
Piraclostrobin	(c)	(a)	(b)	
Piridaben	(c)	(a)	(b)	
Primetanil	(c)	(a)	(b)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Pirimicarb	(c)	(a)	(b)	
Pirimifos-metile	(c)	(a)	(b)	
Piriproxifen	(c)	(a)	(b)	
Procimidone	(c)	(a)	(b)	
Profenofos	(c)	(a)	(b)	
Propamocarb	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2016 solo su mele, cavoli cappucci, lattuga, pomodori e vino; nel 2017 su fagioli con baccello, carote, cetrioli, arance, mandarini, patate, spinaci e fragole; nel 2018 su melanzane, broccoli, piselli senza baccello e peperoni dolci
Propargite	(c)	(a)	(b)	
Propiconazolo	(c)	(a)	(b)	
Propizamide	(c)	(a)	(b)	
Quinoxifen	(c)	(a)	(b)	
Spinosad	(c)	(a)	(b)	
Spirodiclofen	(c)	(a)	(b)	
Spiromesifen	(c)	(a)	(b)	
Spiroxamina	(c)	(a)	(b)	
Tau-fluvalinato	(c)	(a)	(b)	
Tebuconazolo	(c)	(a)	(b)	
Tebufenozide	(c)	(a)	(b)	
Tebufenpirad	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Teflubenzurone	(c)	(a)	(b)	
Teflutrin	(c)	(a)	(b)	
Terbutilazina	(c)	(a)	(b)	
Tetraconazolo	(c)	(a)	(b)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Tetradifon	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Tiabendazolo	(c)	(a)	(b)	
Tiacloprid	(c)	(a)	(b)	
Tiametoxam	(c)	(a)	(b)	
Tiofanato-metile	(c)	(a)	(b)	
Tolclofos-metile	(c)	(a)	(b)	
Tolilfluamide	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
Triadimefon e triadimenol	(c)	(a)	(b)	
Triazofos	(c)	(a)	(b)	
Triflossistrobina	(c)	(a)	(b)	
Triflumuron	(c)	(a)	(b)	
Vinclozolina	(c)	(a)	(b)	

## PARTE D

**Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale**

	2016	2017	2018	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(e)	(f)	(d)	
Bifentrin	(e)	(f)	(d)	
Cipermetrina	(e)	(f)	(d)	
Clordano	(e)	(f)	(d)	
Clorpirifos	(e)	(f)	(d)	
Clorpirifos metile	(e)	(f)	(d)	
DDT	(e)	(f)	(d)	
Deltametrina	(e)	(f)	(d)	
Diazinone	(e)	(f)	(d)	
Endosulfan	(e)	(f)	(d)	

	2016	2017	2018	Osservazioni
Eptacloro	(e)	(f)	(d)	
Esaclorobenzene	(e)	(f)	(d)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(e)	(f)	(d)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(e)	(f)	(d)	
Famoxadone	(e)	(f)	(d)	
Fenvalerato	(e)	(f)	(d)	
Indoxacarb	(e)		(d)	Da analizzare nel 2016 solo sul latte; nel 2018 sul burro
Lindano	(e)	(f)	(d)	
Metossicloro	(e)	(f)	(d)	
Paration	(e)	(f)	(d)	
Permetrina	(e)	(f)	(d)	
Pirimifos-metile	(e)	(f)	(d)	
Spinosad		(f)		Da analizzare nel 2017 solo sul fegato

## ALLEGATO II

**Numero dei campioni di cui all'articolo 1**

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).
- 2) Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5), nel 2016 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di formule per lattanti e formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2018 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in base alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero di campioni per Stato membro:

Stato membro	Campioni
BE	12 (*)
	15 (**)
BG	12 (*)
	15 (**)
CZ	12 (*)
	15 (**)
DK	12 (*)
	15 (**)
DE	93
EE	12 (*)
	15 (**)
EL	12 (*)
	15 (**)
ES	45

Stato membro	Campioni
LU	12 (*)
	15 (**)
HU	12 (*)
	15 (**)
MT	12 (*)
	15 (**)
NL	17
AT	12 (*)
	15 (**)
PL	45
PT	12 (*)
	15 (**)
RO	17

Stato membro	Campioni	Stato membro	Campioni
FR	66	SI	12 (*) 15 (**)
IE	12 (*) 15 (**)	SK	12 (*) 15 (**)
IT	65	FI	12 (*) 15 (**)
CY	12 (*) 15 (**)	SE	12 (*) 15 (**)
LV	12 (*) 15 (**)	UK	66
LT	12 (*) 15 (**)	HR	12 (*) 15 (**)

**NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 654**

(\*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.

(\*\*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo multiresiduo applicato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/596 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 91, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. A norma del punto A. 4 dell'allegato I B di detto regolamento, la Commissione può stabilire che gli Stati membri interessati possano autorizzare un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l, qualora le condizioni climatiche lo richiedano.
- (2) Il 1° dicembre 2014 le autorità tedesche competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale per aumentare i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini inferiori a 300 mg/l di non oltre 50 mg/l per i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2014 nelle zone viticole dei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania-Palatinato.
- (3) La nota tecnica fornita dalle autorità competenti tedesche spiega che le condizioni climatiche, in particolare quelle di tempo caldo e umido durante la vendemmia, hanno intensificato il diffondersi di parassiti che producono piruvato, acetaldeide e acido alfa-chetoglutarico. Queste sostanze si legano all'anidride solforosa e ne riducono la funzione di conservante. Pertanto, i quantitativi totali di anidride solforosa necessari a garantire una vinificazione e una conservazione corrette sono più elevati per il vino prodotto da tali uve. Per questo motivo l'autorizzazione temporanea di cui al punto A. 4 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è l'unica opzione disponibile per permettere l'utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'appendice 1 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«Appendice 1

**Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche**

	Anno	Stato membro	Zone viticole	Vini interessati
1.	2000	Germania	Tutte le zone viticole del territorio tedesco	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2000
2.	2006	Germania	Le zone viticole dei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006
3.	2006	Francia	Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006
4.	2013	Germania	Le zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta "Mosel" e delle indicazioni geografiche protette "Landwein der Mosel", "Landwein der Ruwer", "Landwein der Saar" e "Saarländischer Landwein"	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013
5.	2014	Germania	Le zone viticole dei Länder "Baden-Württemberg", "Baviera", "Assia" e "Renania Palatinato"	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2014»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/597 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	103,8
	SN	185,4
	TR	120,5
	ZZ	136,6
0707 00 05	MA	176,1
	TR	139,5
	ZZ	157,8
0709 93 10	MA	92,0
	TR	164,4
	ZZ	128,2
0805 10 20	EG	48,6
	IL	72,1
	MA	52,4
	TN	55,3
	TR	67,4
	ZZ	59,2
	ZZ	59,2
0805 50 10	MA	57,3
	TR	45,7
	ZZ	51,5
0808 10 80	BR	97,3
	CL	113,9
	CN	100,9
	MK	29,8
	NZ	121,0
	US	209,2
	ZA	122,2
	ZZ	113,5
	ZZ	113,5
0808 30 90	AR	107,9
	CL	151,3
	ZA	132,7
	ZZ	130,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

### DECISIONE (PESC) 2015/598 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2015

#### che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/328/PESC <sup>(1)</sup>, con cui ha nominato la sig.ra Patricia FLOR rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale.
- (2) Sarà nominato un RSUE per l'Asia centrale per un periodo di 12 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il sig. Peter BURIAN è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale fino al 30 aprile 2016. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

#### *Articolo 2*

#### **Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;
- d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;
- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/328/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GUL 165 del 26.6.2012, pag. 59).

### Articolo 3

#### **Mandato**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
  - a) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;
  - b) monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;
  - c) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;
  - d) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;
  - e) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
  - f) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
  - g) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
  - h) contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;
  - i) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;
  - j) promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

### Articolo 4

#### **Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

### Articolo 5

#### **Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 30 aprile 2016 è pari a 810 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### **Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

#### Articolo 7

##### **Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

##### **Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 9

##### **Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### Articolo 10

##### **Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno e la gestione degli incidenti di sicurezza, e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

- b) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11*

**Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12*

**Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione, nonché con quelle dell'RSUE per l'Afghanistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13*

**Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di settembre 2015 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di gennaio 2016.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

**DECISIONE (PESC) 2015/599 DEL CONSIGLIO****del 15 aprile 2015****che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è una priorità strategica per l'Unione e quest'ultima deve rimanere attivamente impegnata fino a quando esso non sia risolto sulla base della soluzione dei due Stati.
- (2) È opportuno che sia nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente per un periodo di dodici mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il sig. Fernando GENTILINI è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente fino al 30 aprile 2016. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.
2. L'obiettivo generale è una pace globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all'iniziativa di pace araba. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce un elemento essenziale per una pace globale.
3. Per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l'Unione ha esposto la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente.
4. L'Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l'altro partecipando al Quartetto per il Medio Oriente («il Quartetto») e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

*Articolo 3***Mandato**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
  - a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione;
  - b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli attori politici interessati, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
  - c) prendere le opportune iniziative per promuovere e contribuire ad un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri dell'Unione;
  - d) fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l'altro presentando proposte a nome dell'Unione nel contesto di tali negoziati;
  - e) assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali;
  - f) contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;
  - g) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;
  - h) contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che porti a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;
  - i) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all'attuazione dell'iniziativa di pace araba;
  - j) stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;
  - k) formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;
  - l) impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati;
  - m) riferire, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull'andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;
  - n) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
  - o) contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al processo di pace in Medio Oriente condotte dall'Unione nella regione.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
4. L'RSUE collabora in stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.
5. L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

#### Articolo 5

##### **Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 30 aprile 2016 è pari a 1 980 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### **Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

#### Articolo 7

##### **Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

##### **Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 9

##### **Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, il SEAE, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U. L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### *Articolo 10*

##### **Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e alla situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno e la gestione degli incidenti di sicurezza, e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

#### *Articolo 11*

##### **Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al SEAE oralmente e per iscritto. L'RSUE riferirà periodicamente al CPS in aggiunta agli obblighi minimi in materia di presentazione di relazioni e di definizione di obiettivi previsti dalle istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

#### *Articolo 12*

##### **Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione, i capi delle missioni PSDC e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

#### *Articolo 13*

##### **Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di settembre 2015 e una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine di gennaio 2016.

---

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO SPECIALE CARIFORUM-UE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

del 10 marzo 2015

**relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2015/600]**

IL COMITATO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, del relativo protocollo I,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra <sup>(1)</sup> («APE Cariforum-UE»), è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008 tra l'Unione europea (UE) e Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Belize, Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Guyana, la Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, il Suriname e Trinidad e Tobago.
- (2) Il protocollo I dell'APE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l'importazione nell'UE di prodotti originari degli Stati del Cariforum.
- (3) Conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I dell'APE, possono essere concesse deroghe a tali norme di origine qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del Cariforum. Inoltre, a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo, nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato o negli Stati del Cariforum, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività.
- (4) Il 14 luglio 2014 il presidente del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha ricevuto dalla Repubblica dominicana una richiesta di deroga per tener conto della particolare situazione del paese riguardo a certi prodotti tessili. L'8 ottobre e il 3 novembre 2014 il presidente ha ricevuto informazioni supplementari in seguito alle sue richieste del 18 luglio e del 28 ottobre 2014.
- (5) A norma dell'articolo 13 del protocollo I dell'APE, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al titolo II del protocollo I devono essere rispettate senza interruzione negli Stati del Cariforum o nell'UE. Haiti ha firmato l'APE ma non lo ha ratificato né lo sta applicando in via provvisoria, per cui non è considerato uno Stato del Cariforum ai sensi dell'accordo. A norma dell'articolo 8 del protocollo I, il lavaggio, la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, l'apposizione o la stampa di marchi, etichette e loghi, le semplici operazioni di inserimento in borse, casse o scatole o una combinazione di due o più di queste operazioni sono considerati lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario. È pertanto opportuno concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo per conferire il carattere originario al prodotto finale esportato dalla Repubblica dominicana nell'UE.

<sup>(1)</sup> GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.

- (6) La Repubblica dominicana ha chiesto una deroga alle norme di origine di cui al protocollo I dell'APE Cariforum-UE per i prodotti tessili dei codici SA 6203.42, 6107.11 e 6109.10 importati nell'UE tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo. La richiesta è giustificata dalla difficile situazione in cui si trova l'industria a causa delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel vicino Haiti, che incidono sulla conformità con le norme di origine di cui all'APE Cariforum-UE. Qualora la Repubblica dominicana non potesse più rifornirsi ad Haiti, la continuità delle sue esportazioni di tessili verso l'UE sarebbe fortemente compromessa. Una deroga contribuirebbe a garantire la stabilità della produzione e dello sviluppo dell'industria nonché a tutelare l'occupazione nella Repubblica dominicana e ad Haiti.
- (7) La deroga non dovrebbe essere concessa per gli slips e le mutande del codice SA 6107.11. Questi prodotti sono lavorati a maglia e tagliati nella Repubblica dominicana e, successivamente, cuciti, rifiniti e imballati ad Haiti. I prodotti in questione sono trasportati direttamente da Haiti nell'UE passando dal territorio della Repubblica dominicana, nel quale non vengono effettuate ulteriori trasformazioni. L'APE Cariforum-UE, quindi, non si applica, perché le merci non sono sottoposte nella Repubblica dominicana a lavorazioni o trasformazioni sufficienti per ottenere il carattere originario.
- (8) La richiesta riguarda il periodo da gennaio 2012 a dicembre 2016. È richiesta l'applicazione retroattiva dal 2012. Tuttavia, le norme di origine di cui all'APE Cariforum-UE avrebbero dovuto essere applicate correttamente fino alla concessione della deroga. La deroga alle norme dovrebbe pertanto essere concessa a partire dalla data di adozione della decisione del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi relativa alla sua concessione. Visto lo status attuale di Haiti nel quadro dell'APE Cariforum-UE, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni, affinché la Repubblica dominicana possa prepararsi a conformarsi alle norme sull'acquisizione dell'origine e sia garantita la prevedibilità per gli operatori.
- (9) La deroga è richiesta per un volume annuo previsto di esportazioni nell'UE pari a 407 452 pezzi di pantaloni di tessuti detti «denim» del codice SA 6203.42. Stando ai dati statistici per il periodo 2009-2013, le importazioni di pantaloni di tessuti detti «denim» dalla Repubblica dominicana nell'Unione sono ammontate in media a circa 63 000 pezzi all'anno. Nel 2012 le importazioni sono aumentate in misura considerevole, arrivando a circa 250 000 pezzi, per poi scendere nel 2013 a circa 40 000 pezzi. Il contingente di deroga è pertanto fissato al livello più elevato delle importazioni dalla Repubblica dominicana, che è stato raggiunto nel 2012, maggiorato di una tolleranza del 20 %.
- (10) Il comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi dovrebbe concedere una deroga per 300 000 pezzi di pantaloni di tessuti detti «denim» del codice SA ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) e per 54 054 pezzi di T-shirts del codice SA ex 6109.10 (codice NC ex 6109 10 00) importati nell'Unione per un periodo di due anni dalla data di adozione della presente decisione.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup> definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente dei contingenti tariffari, condotta in stretta collaborazione tra le autorità della Repubblica dominicana, le autorità doganali dell'UE e la Commissione, è necessario che le suddette norme si applichino *mutatis mutandis* ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.
- (12) Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è necessario che le autorità della Repubblica dominicana comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. In deroga al protocollo I dell'APE e a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo protocollo, i seguenti prodotti sono considerati originari della Repubblica dominicana alle condizioni specificate agli articoli 2-5 della presente decisione:

- a) pantaloni di tessuti detti «denim» del codice SA ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) fabbricati con tessuti non originari dei codici SA 5209.42, 5513.12 e 5513.19 (codici NC 5209 42 00, 5513 12 00 e 5513 19 00) e tagliati nella Repubblica dominicana, cuciti al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente lavati, stirati o pressati e imballati nella Repubblica dominicana;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (G.U.L. 253 del 11.10.1993, pag. 1).

b) T-shirts di cotone del codice SA ex 6109.10 (codice NC ex 6109 10 00) fabbricate con filati non originari del codice SA 5205.23 (codice NC 5205 23 00), lavorate a maglia, tinte, rifinite e tagliate nella Repubblica dominicana, cucite al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente pressate e imballate nella Repubblica dominicana.

2. Ai fini del paragrafo 1, il lavaggio, la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, l'apposizione o la stampa di marchi, etichette e loghi, le semplici operazioni di imballaggio o una combinazione di due o più di queste operazioni effettuate negli Stati del Cariforum sono considerate lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere originario.

#### Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica si base annuale ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti dalla Repubblica dominicana e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE tra il 10 marzo 2015 e il 9 marzo 2017.

#### Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato sono gestiti dalla Commissione europea a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### Articolo 4

Le autorità doganali della Repubblica dominicana effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali della Repubblica dominicana trasmettono alla Commissione europea, attraverso la segreteria del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

#### Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

- «Derogation — Decision No 1/2015 of the Cariforum-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015»,
- «Dérogação — Décision n. 1/2015 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 10 mars 2015»,
- «Excepción — Decisión n. 1/2015 del Comité Especial Cariforum-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015».

#### Articolo 6

Qualora l'UE, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4 della presente decisione, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE Cariforum-UE.

## Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 10 marzo 2015.

Fatto a Georgetown e Bruxelles, il 10 marzo 2015

Jameel Ahamad BAKSH  
*Rappresentante del Cariforum  
a nome degli Stati del Cariforum*

Jean-Michel GRAVE  
*Commissione europea  
a nome della parte UE*

## ALLEGATO

N. d'ordine	Codice SA	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (in pezzi)
09.1950	ex 6203.42	6203 42 31	Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim»	10.3.2015 — 9.3.2016	300 000
				10.3.2016 — 9.3.2017	300 000
09.1951	ex 6109.10	ex 6109 10 00	T-shirts, a maglia, di cotone	10.3.2015 — 9.3.2016	54 054
				10.3.2016 — 9.3.2017	54 054









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**